

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Oggetto: FINANZIARIA 2019 - L. n.145/2018**

Recentemente è stata pubblicata la c.d. "Legge di bilancio 2019" (Legge 30.12.2018, n. 145), contenente una serie di novità in vigore dall'1.1.2019. Le novità principali previste sono le seguenti (per approfondimenti si rimanda al testo della legge):

**STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA**

È confermato il mantenimento per il **2019** dell'aliquota **IVA ridotta del 10%** (passerà al 13% dal 2020) e dell'aliquota **IVA ordinaria del 22%** (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

**INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI**

È previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, comma 36, Finanziaria 2008 ovvero la non rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 96 TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

**ESTENSIONE REGIME FORFETTARIO**

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Al **regime forfetario** riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.

#### REQUISITI DI ACCESSO

A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi compensi pari ad € 65.000** raggugliati ad anno **per tutti i contribuenti** (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente.

In caso di **esercizio contemporaneo di attività** contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la **somma dei ricavi/compensi** relativi alle diverse attività.

È confermata l'eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:

- spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

Il citato comma 55 è stato modificato al fine di tener conto dell'introduzione degli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA). Infatti è ora previsto che non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime gli ulteriori componenti positivi ("adeguamento"), indicati in dichiarazione, per "migliorare" il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017.

#### CAUSE DI ESCLUSIONE

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Sono state riviste, in sede di approvazione, le **cause di esclusione** di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone/associazioni professionali/imprese familiari** ovvero **controllano direttamente o indirettamente srl** o associazioni in partecipazione, **le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore/lavoratore autonomo;**
- **esercitano l'attività prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

#### SOGGETTI MINIMI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2015

Per effetto della modifica del comma 87 dovrebbe essere riconosciuta in caso di **adozione nel 2015** (anno di inizio) **del regime dei minimi** la possibilità di usufruire del regime forfetario "start up" per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime "start up" fino al 2019.

#### **DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI**

In sede di approvazione è stato previsto **l'aumento dal 20% al 40%** della deducibilità dal reddito d'impresa/lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

#### **FLAT TAX**

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

È confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d'impresa/lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP **pari al 20%**, da parte delle **persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi** che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito **ricavi/percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000** ragguagliati ad anno.

Per l'individuazione del limite in esame:

- non rilevano gli eventuali ulteriori componenti positivi ("adeguamento") indicati in dichiarazione per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;
- in caso di esercizio contemporaneo di più attività va fatto riferimento alla somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I ricavi/compensi **non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta**. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l'imposta sostitutiva:

- **non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte**. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- **sono esonerati dall'applicazione dell'IVA** e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

**Non possono applicare** il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di **regimi forfetari** per la determinazione del reddito;

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- **soggetti non residenti**, salvo quelli residenti in uno Stato UE/SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che **in via esclusiva/prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di **mezzi di trasporto nuovi** di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d'impresa lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente/indirettamente srl/associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente/indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore/lavoratore autonomo.

In sede di approvazione è stata prevista l'**esclusione** dall'applicazione del nuovo regime per le **persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

### **NUOVO REGIME PERDITE DI IMPRESA**

L'attuale disciplina in materia di perdite d'impresa contenuta nell'art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

- da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria **la compensazione con redditi della stessa natura** e per l'eccedenza il **riporto ai successivi periodi**;

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la **compensazione con redditi della stessa natura** e per l'eccedenza il **riporto illimitato** ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito;

- da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la **compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l'impossibilità del riporto ai periodi successivi**.

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che "a regime":

- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria; si **applicano le stesse regole previste per le società di capitali**.

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell'80%), subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

- **le perdite maturate nel 2018** sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- **le perdite maturate nel 2019** sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le **perdite maturate nel 2017**, che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

- sono **compensabili nel 2018** e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono **compensabili nel 2020** in misura non superiore al 60% del reddito.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

### TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È confermata l'introduzione, a decorrere dal 2019, della **tassazione agevolata degli utili reinvestiti**, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota **IRES del 15%** per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente somma:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi
+
Costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato/indeterminato

A tal fine va considerato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano **gli utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, **al netto delle riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

- per **investimento** si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono **esclusi** gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli **ammortamenti** dei beni strumentali materiali **acquisiti dall'1.1.2019** ex art. 102, TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;

- il **costo del personale dipendente** rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 2018.

L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate/collegate ai sensi dell'art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per gli **enti non commerciali**, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività.

Per i soggetti che assumono la **qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1.10.2018**, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

I datori di lavoro possono fruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute/sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.



AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta, **alternativamente**:

- la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede il reddito complessivo netto è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;
- la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computato in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;
- la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti ex art. 115**, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc/sas in contabilità ordinaria**; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le **aliquote ridotte di 9 punti percentuali** a partire da quella più elevata. Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

#### **FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI**

**Per il 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata **non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.**

Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

#### **INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO AL STS**

Ai sensi del comma 6-quater dell'art. 17, DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo in esame mediante la **memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati al STS** relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.

Ora è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

### **FATTURAZIONE CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE/PUBBLICITA' SOGGETTI REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/91**

In sede di approvazione è stata soppressa la disposizione contenuta nel comma 02 dell'art. 10, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", introdotta recentemente durante l'iter di conversione, in base alla quale gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione / pubblicità in capo ai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono adempiuti dai cessionari.

### **CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI**

È confermata l'applicazione della cedolare secca del **21%** ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie **fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".

### **PROROGA IPER AMMORTAMENTO**

È confermata la **proroga dell'iper ammortamento**, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale** secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- entro il 31.12.2019; ovvero
- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

<b>Investimenti</b>	<b>Maggiorazione</b>
Fino a € 2,5 milioni	170%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50%
Oltre € 20 milioni	---

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A/B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Va evidenziato che **restano applicabili le disposizioni:**

- dell'art. 1, comma 93, Finanziaria 2016 e pertanto l'iper ammortamento **non spetta** per gli

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **specifici beni ricompresi nei gruppi V** (per le industrie manifatturiere alimentari), **XVII** (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e **XVIII** (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- dell'art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018 in base ai quali per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento **in caso di dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:
  - **sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
  - attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Qualora siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

È infine disposto che **gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo** devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

### **ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE**

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

In sede di approvazione è stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2019:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
  - nella misura del 60% entro il 30.11.2019;
  - il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

### **PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

È confermata la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il "differimento" del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019:

- la detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
  - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;ì
- l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:
  - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  - acquisto e posa in opera di schermature solari;
  - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

La “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.

#### **PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO**

È confermata la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50%;

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- su un importo massimo di € 96.000.

Le detrazioni c.d. "sisma bonus" / riduzione del rischio sismico non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute fino al 2021.

### **PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

### **PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"**

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Si rammenta che la detrazione:
- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;



AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

### **PROROGA BONUS "FORMAZIONE 4.0"**

In sede di approvazione è stata prevista la proroga al 2019 del bonus "Formazione 4.0" di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.

È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell'agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell'impresa, come di seguito.

Tipo impresa	Misura dell'agevolazione
Piccola impresa	50%
Media impresa	40%
Grande impresa	30%

### **LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI UE - EXTRAUE**

In sede di approvazione è aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto dal comma 1 dell'art. 3, DL n. 16/2012, per l'acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE.

### **RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA**

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 946 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

### **PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

**alla data dell'1.1.2019**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

È stata aumentata l'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per i terreni.

### **ABROGAZIONE ACE**

È confermata la **soppressione** dal 2019 **dell'agevolazione ACE** di cui all'art. 1, DL n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.

Tuttavia **continua a trovare applicazione** il comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 **relativamente all'eccedenza ACE 2018** la quale potrà essere **riportata** (e dedotta) nei

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

periodi d'imposta successivi ovvero **trasformata** in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

### **AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO**

In sede di approvazione, per effetto dell'integrazione dell'art. 13, comma 3, lett. 0a), DL n. 201/2011, la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.

### **ACCONTO CEDOLARE SECCA**

In sede di approvazione è previsto che l'acconto della cedolare secca è fissato al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021.

### **CREDITO RICERCA E SVILUPPO**

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le **spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo** nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**;
- si realizzi un **incremento delle spese** in esame rispetto al triennio precedente. In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- è ridotto da € 20 milioni a **€ 10 milioni l'importo massimo annuo** del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- sono **modificate/integrate le tipologie di spesa**. In particolare:
  - è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
  - sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è riconosciuto in misura differenziata (**25% ovvero 50%**) a seconda della tipologia di spese sostenute.

Inoltre, già a decorrere dal 2018:

- non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti/sotto-progetti in corso di realizzazione.
- **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, **è subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione**.

#### CANONE RAI

È confermato il riconoscimento a regime del canone RAI nella misura di € 90.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

### **SALDO/STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA**

In sede di approvazione, a favore delle **persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti** risultanti dai **carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, derivanti:

- **dall'omesso versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- **dall'omesso versamento dei contributi** dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui **I'ISEE** del nucleo familiare è **non superiore a € 20.000**.

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la **procedura di liquidazione dei beni** ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

#### MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve presentare entro il **30.4.2019** all'Agente della riscossione **un'apposita dichiarazione** nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Entro il **31.10.2019** l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

- **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi**, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi;

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero **in forma rateale**. In quest'ultimo caso:

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli **interessi** nella misura del **2% annuo**, va così effettuato.

Prima rata pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%	Entro il 31.7.2021

- **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

#### **RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER 2019 - 2024**

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.

#### **INVESTIMENTI START-UP INNOVATIVE**

In sede di approvazione è stato disposto l'aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall'art. 29, DL n. 179/2012, ossia della:

- detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, per ciascun periodo d'imposta;
- deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico.



AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

È inoltre previsto che in caso di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

### **RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA**

In sede di approvazione è introdotto il nuovo art. 24-ter, TUIR in base al quale le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un Comune:

- della Sicilia / Calabria / Sardegna / Campania / Basilicata / Abruzzo / Molise / Puglia;
- con una popolazione fino a 20.000 abitanti;

possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera / prodotti all'estero, all'imposta sostitutiva del 7%.

### **BONUS CULTURA 18ENNI**

In sede di approvazione è riproposto anche per il 2019 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

### **IMPOSTA BOLLO ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

In sede di approvazione **l'esenzione dall'imposta di bollo** di cui all'art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS, federazioni sportive/enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è stata **estesa anche alle associazioni/società sportive dilettantistiche senza fine di lucro**, riconosciute dal CONI.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

### **BONUS PUBBLICITA'**

In sede di approvazione, con riferimento al "bonus pubblicità" di cui all'art. 57-bis, DL. n. 50/2017, è introdotto l'obbligo di rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.

### **NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA**

In sede di approvazione, con la modifica delle disposizioni contenute nella Legge n. 890/92 in materia di notifica postale degli atti giudiziari:

- è soppresso il bollo dell'ufficio postale sull'avviso di ricevimento;
- il computo dei termini decorre dalla notifica per posta, qualora la data non risulti / sia incerta, da quanto attestato sull'avviso dal punto di accettazione (in precedenza dell'ufficio postale) che lo restituisce;
- in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo PEC, l'operatore effettua una copia digitale dell'avviso e provvede entro 5 giorni ad inviare copia dello stesso al mittente;
- in caso di mancata consegna del piego al destinatario "in persona", l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente;
- il piego è depositato entro 2 giorni (in precedenza entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo.

### **QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO E ALTRI BENI IMMATERIALI**

È confermato che **le quote di ammortamento** relative al valore dell'avviamento/altre attività immateriali per le quali sono state stanziare attività per imposte anticipate cui è applicabile

STUDIO LEGALE – COMMERCIALE – TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

l'art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 **sono deducibili come di seguito:**

Periodo d'imposta	2019	2020	2021	2022-2027	2028-2029
Deducibilità	5%	3%	10%	12%	5%

In sede di approvazione è previsto che restino ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'1.1.2019, se di ammontare minore rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione. In tal caso la differenza è deducibile nel 2029.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.  
Verona, 07.01.2019.

Lo Studio